

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto ultimo del Sindaco n. 12/2019 Prot.n. 7753 del 07/09/2019 di proroga di Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione della G.C n. 146 del 12/09/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, e che qui si intende integralmente riportata, con la quale si decideva di provvedere :

1) ad affidare per anni 1(uno), rinnovabili, per l'a.s 2019/2020 il servizio di refezione scolastica mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, alla Cooperativa Sociale di Tipo B OPERA ONLUS, avente sede legale in Urbino (PU) e sede amministrativa in Ancona (AN), agli stessi patti e condizioni del periodo precedente di cui al contratto d'appalto Rep.n.292/2010, del capitolato d'oneri, del menu , d'uvri, etc.etc;

2) ad approvare lo schema di convenzione, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina tra il Comune e la Cooperativa Sociale OPERA concernente il servizio in parola;

Vista La Legge n. 381 del 1991 e s.m. che ha istituito nel nostro Paese la cooperazione sociale quale strumento per il perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nonché per l'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate;

Vista la delibera della Regione Marche n. 1133 del 05.08.2003 nella parte relativa alle modalità di affidamento della fornitura di beni e servizi a Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi mediante approvazione si apposta convenzione;

Considerato che il servizio mensa dovrebbe coincidere con l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 previsto per il 16 settembre 2019 , da concordarsi anche con l'Istituto Comprensivo Scolastico di Roccafluvione e la Cooperativa stessa;

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 12004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 28.09.2006;

Considerato che con il presente atto si assumono gli obblighi della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed e' stato acquisito il n. cig Z4629C9E8D;

## DETERMINA

Di approvare integralmente la presente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di affidare per anni 1(uno), rinnovabili, per l'a.s 2019/2020 il servizio di refezione scolastica mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, alla Cooperativa Sociale di Tipo B OPERA ONLUS , agli stessi patti e condizioni del triennio precedente di cui al contratto d'appalto Rep.n.292/2010, del capitolato d'oneri, del menu , d'uvri, etc.etc;

2) di prevedere che la Cooperativa , come indicato dall'ufficio proponente dovrà presentare Polizza Responsabilità Civile che assicuri , civile e penale per un massimale non inferiore ad Euro

2.607.880,50 per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, a cose o a persone, con particolare riguardo ai rischi derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o bevande avariate e per ogni danno anche non specificatamente menzionato, che senza riserve ed eccezioni saranno a totale carico dell'appaltatore-cooperativa;

3) di impegnare , sulla scorta dei dati anno precedente spesa Euro 38.000 iva esclusa, la spesa complessiva presunta di Euro 39.900,00 Iva 5% inclusa all'intervento di cui all'ex Cap. 648 art.1 COD.BIL **04.01-1.03.02.99.999** del bilancio 2019 esecutivo e che presenta la necessaria disponibilità dando atto che trattasi di servizi continuativi ed obbligatori, specificando che i relativi ex Cap. verranno adeguati all'effettiva spesa per le mense, come da relative fatture;

4) di approvare lo schema di convenzione, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina tra il Comune e la Cooperativa Sociale Iside concernente il servizio in parola ;

5) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture a presentazione delle stesse , con le modalità previste nella convenzione ed in particolare nell'art.7

////////////////////

Allegato A

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO.-

Nell'anno ----- il giorno --- del mese di ----- presso la sede del Comune di Roccafluvione in Piazza Aldo Moro n. 4 sono presenti:

tra

il rag Mario Paoletti nato a Roccafluvione (AP il 14.06.1957 domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Roccafluvione, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del COMUNE DI ROCCAFLUVIONE C.F. 80004250447, d'ora in poi Amministrazione;

e

il Sig. Alessandrelli Fabio , nato a Ancona il 20/03/1967 quale legale rappresentante/Presidente della Cooperativa sociale OPERA Soc.Cop P.A domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa sociale, in via Paciotti n. 3 ad Urbino (PU) - P.Iva 02036180426 , d'ora in poi Cooperativa e;

VISTI

l'art. 5 della L. 8/11/1991, n. 381 e l'art. 5 della L.R. 18/12/2001, n. 34;

PREMESSO CHE

- la Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 34/01, ha approvato con la D.G.R. n. 343 del 19/03/2012 i criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi da parte degli Enti locali territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale e con la D.G.R. n. 2064 del 7/12/2009 sono state aggiornate il tariffario regionale e i corrispettivi per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi da parte degli Enti locali territoriali;  
- Il Comune di Roccafluvione, in conformità all'art. 5 comma 1 della L. 381/91, ha ritenuto con Deliberazione n. 123 del 08/09/2018 di procedere alla stipula di una convenzione con la cooperativa sociale OPERA , individuata sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 343/2012, finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 L. 381/1991;  
- la Cooperativa sociale Opera è soggetta alla certificazione di cui all'art. 7 della L. n. 55/90 e successive modificazioni;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Amministrazione affida alla Cooperativa la fornitura di servizi di refezione scolastica mense scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, agli stessi patti e condizioni del quadriennio precedente regolati dal contratto d'appalto Rep. n.292/2010 registrato in Ascoli Piceno in data 16.11.2010 al n. 102 serie 1 e dal capitolato d'onori, dal menu ASUR, dalle tabelle dietetiche, dalle linee guida per la preparazione dei menu scolastici approvato dall'ASUR marche 13 e dal DUVRI, (documenti approvati con determina Resp. Serv. n. 34 del 25.05.2010) al fine di favorire la creazione di opportunità di lavoro e formazione al lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 2

La convenzione ha la durata di anni 1(uno) a.s. 2018/2019 decorrenti dal 24.09.2018 (data inizio mensa) e fino al termine previsto presumibilmente al 30.06.2019 ;  
La convenzione potrà essere rinnovata.

Art. 3

La Cooperativa dichiara di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali di tipo "B" e di avere presenti nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima

prevista dall'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

#### Art. 4

La Cooperativa si impegna a fornire le prestazioni di cui all'art. 1 a richiesta dell'Amministrazione, garantendo una organizzazione aziendale caratterizzata da personale professionalmente qualificato, idoneo a garantire la migliore realizzazione del servizio.

La Cooperativa garantisce inoltre che la propria attività è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per le persone svantaggiate e individua il nominativo del sig. ....quale responsabile tecnico che ne cura l'inserimento lavorativo all'interno della Cooperativa.

#### Art. 5

Per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla convenzione, la Cooperativa si impegna ad individuare il numero dei lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività oggetto della convenzione sulla base dei seguenti criteri:

- entità del servizio affidato;
- grado di produttività e fabbisogno formativo del lavoratore svantaggiato inserito.

#### Art. 6

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j);
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di

inserimento lavorativo;

k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e successive modifiche.

l) La Cooperativa Sociale ha stipulato la polizza di Assicurazione n con scadenza rilasciata dall'Ass.ne .....per un massimale per responsabilità civile verso terzi pari ad Euro \_\_\_\_\_ per ogni sinistro con il limite di Euro \_\_\_\_\_ per ogni persona, con il limite di Euro \_\_\_\_\_ per danni a cose anche appartenenti a più persone. Tale polizza, esimerà il Comune da ogni tipo nonché da qualsiasi eventuale responsabilità per danni che potessero essere cagionati a persone, cose etc nell'espletamento del relativo servizio.-

#### Art. 7

L'amministrazione si impegna a pagare alla Cooperativa il corrispettivo del servizio per un importo complessivo presunto derivante dai dati degli anni precedenti ,di € \_\_\_\_\_ da intendersi comprensivo di IVA e di ogni onere confermando il prezzo per ogni pasto in Euro 4.20 oltre l'iva , che verrà liquidato a fronte di presentazione di fattura supportata da idonea documentazione e dallo schema riepilogativo mensile dei pasti forniti ai vari utenti, alunni, personale ata, insegnanti etc. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente e sarà dato dal numero dei pasti consumati per il costo del buono pasto come precedentemente indicato.

L'amministrazione è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione al controllo dei risultati ed alla verifica della regolarità retributiva e contributiva.

In riferimento alla regolarità contributiva, la Cooperativa deve consegnare al Responsabile del procedimento, appartenente all'Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto. Per idonea documentazione si deve intendere esclusivamente il verbale di Accordo sindacale siglato dalle parti.

In riferimento alla regolarità contributiva, l'Amministrazione provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in sede di liquidazione del corrispettivo sopra indicato.

Nell'ambito dei corrispettivi come sopra determinati si specifica che essi si riferiscono alle attività individuate al precedente art. 1, da espletarsi all'interno della struttura della Scuola Materna di Roccafluvione utilizzando le strutture in esso presenti già a conoscenza della cooperativa per avervi svolto il servizio nell'ultimo triennio;

#### Art. 8

Qualora durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare la fornitura con ulteriori prestazioni o attività di natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Cooperativa.

#### Art. 9

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio convenzionato non è conforme alle prestazioni richieste, l'Amministrazione stessa contesta l'inadempienza fissando alla Cooperativa il termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora, ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la Cooperativa deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine, senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

#### Art. 10

La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il

risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:  
a) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 6;  
b) grave inadempienza della Cooperativa firmataria la presente convenzione tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio;  
c) ritardi ingiustificati da parte dell'Amministrazione nel pagamento del corrispettivo fissato.

Art. 11

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B del DPR 642/72, sarà registrata in caso d'uso.

Art. 12

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la Cooperativa è del Foro di Ascoli Piceno

Le parti

Per l'ente

Per la cooperativa

.....

.....